



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO

SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI

SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE

Approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 66 del 28.12.2012



Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione e modalità di controllo	3
Art. 2 – Organi preposti al controllo	3
Art. 3 – Controllo analogo sulle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi affidati direttamente (House Providing).	4
Art. 3.1 - Indirizzi Strategici e Piano degli Obiettivi	4
Art. 3.2 - Tipologie di controllo e strumenti di monitoraggio	5
Art. 3.3 –Modalità dell’azione di Vigilanza e controllo	5
Art. 3.4 – Obblighi per gli Amministratori delle Società in House e incompatibilità.	6
Art. 4 - Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria e minoritaria.....	7
Art. 5 - Partecipazione del Presidente della Società ai Consigli Comunali	7
Art. 6 – Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblicistica. Vincoli e divieti.	7
Art. 7 - Omesso invio della documentazione	8
Art. 8 - Accesso agli atti societari da parte dei consiglieri comunali.....	8
Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali.....	8



Art. 1 - Ambito di applicazione e modalità di controllo

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000, le modalità del controllo strategico sulle società non quotate, partecipate dal Comune di Reggio Calabria, in cui sono ricomprese sia le società (in house) a capitale interamente pubblico, sia quelle a prevalente capitale comunale, che gestiscono servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113, 5 comma, lett. c, del T.U.E.L. 267/2000, ovvero che gestiscono servizi strumentali di cui all'art. 13 del D.L. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006.

Le tipologie di controllo volute dalla norma sono:

Controllo analogo: da esercitare sulle società con capitale 100% pubblico, che gestiscono servizi pubblici o servizi strumentali nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house providing. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo che l'Ente è tenuto a effettuare tramite i propri Settori di riferimento, preventivamente sottoscritte e approvate tanto dall'Ente quanto dalla Società sotto forma di Protocollo d'Intesa, sono: giuridico-contabile; quantitativo, qualitativo, economicità ed efficienza dei servizi erogati; soddisfazione dell'utenza.

Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria pubblica: il controllo viene esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario - contabile e con verifiche (audit) anche presso le sedi delle società stesse.

Controllo sulle società a partecipazione minoritaria pubblica: il controllo viene esercitato sulla base di patti parasociali sottoscritti al momento dell'acquisto della partecipazione e validi fino all'eventuale recesso dell'amministrazione comunale.

Art. 2 - Organi preposti al controllo

La competente Unità Organizzativa del Comune - individuata, nell'attuale struttura organizzativa comunale nel Settore Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati - costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e gli organi societari e, in particolar modo, tra i settori comunali che svolgono il controllo operativo sui servizi pubblici locali e sui servizi strumentali affidati in gestione alle società partecipate dall'Ente. Il Settore cura i rapporti con le singole società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria.

Il Settore Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati assiste gli organi di amministrazione dell'Ente nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo annualmente deliberate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, in occasione della redazione del bilancio e della relativa relazione previsionale e programmatica, previa elaborazione delle informazioni derivanti dai rapporti informativi di cui sopra con le aziende e redazione delle relazioni periodiche di analisi sull'andamento delle società.

Il Settore Servizi Esternalizzati cura anche il coordinamento unitario dell'attività di ciascun Settore comunale, competente in materia di affidamento di servizi o di commesse specifiche alle società partecipate dall'Ente. A tal fine, è compito dei dirigenti dei Settori interessati di sottoporre preventivamente le predette proposte di affidamento al Settore Servizi Esternalizzati per la valutazione di conformità alle direttive del programma strategico e per consentire il monitoraggio centralizzato delle attività, onde poter relazionare agli organi di indirizzo e di controllo dell'Ente in ossequio e per le finalità previste dalle vigenti normative in materia.



Il Settore Servizi Esternalizzati inoltre, avvalendosi anche di strumenti informatici in rete con le società partecipate:

- cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le società e gli organismi partecipati dall'Ente;
- compila la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web del Comune dedicata ai servizi pubblici locali e ai servizi strumentali, con particolare attenzione alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione delle predette società ed organismi;
- trasmette rapporti informativi al Sindaco, all'Organo di revisione del Comune ed al Segretario Comunale sui risultati delle operazioni di controllo eseguite al fine del riscontro sul rispetto, da parte delle società partecipate, delle norme di legge inerenti i vincoli di finanza pubblica.

Il dirigente del Settore Servizi Esternalizzati procede, anche richiedendone le idonee risorse umane, finanziarie e strumentali, ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società,
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società,
- i contratti di servizio,
- la qualità dei servizi,
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Il dirigente del Settore Servizi Esternalizzati redige e trasmette al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio Comunale appositi report trimestrali, con cui relaziona sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e propone le eventuali azioni correttive per ottimizzare la gestione dei servizi ad esse affidate.

Il Consiglio comunale, sulla scorta dei predetti report, delibera le eventuali azioni correttive. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale, per scongiurare possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente e conseguenti responsabilità per eventuali danni erariali, decide in ordine al mantenimento o meno della partecipazione, nonché stabilisce le modalità ed i tempi per la nuova gestione dei servizi secondo le normali procedure, avendo comunque cura di garantire nelle more la continuità nell'erogazione degli stessi servizi e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, nell'ambito del rendiconto dell'esercizio finanziario.

Art. 3 – Controllo analogo sulle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi affidati direttamente (House Providing).

Il presente articolo disciplina le modalità di controllo analogo sulle società a totale partecipazione pubblica che producono beni e servizi strumentali all'attività dell'Ente, nonché su quelle che gestiscono servizi pubblici locali, tutti affidati direttamente dal Comune senza procedure concorsuali mediante ricorso all'istituto dell'in house providing di derivazione comunitaria.

Art. 3.1 - Indirizzi Strategici e Piano degli Obiettivi

Entro il 30 settembre di ciascun anno, le società trasmettono un'apposita relazione al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, sulla corrente situazione gestionale e patrimoniale, sugli obiettivi programmati o programmabili per il successivo triennio.

Entro il 31 ottobre e comunque non oltre il 30 novembre, il Consiglio Comunale delibera i sotto elencati indirizzi strategici, da inserire nella relazione previsionale e programmatica del bilancio per il successivo triennio:



- obiettivi strategici (economico - patrimoniali, di investimento e di sviluppo) da conseguire in un arco temporale triennale;
- qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

Sulla base di tali indirizzi strategici, previa eventuale consultazione con le società, entro il 31 dicembre la Giunta Comunale determina il Piano dettagliato degli obiettivi gestionali cui ciascuna società partecipata deve tendere per l'anno successivo, secondo standard qualitativi e quantitativi, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 3.2 - Tipologie di controllo e strumenti di monitoraggio

Ai fini dell'esercizio del controllo previsti dal presente Regolamento, al Settore Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati saranno trasmessi rapporti trimestrali e annuali da ciascuna società, nelle forme dettagliate e documentali preventivamente concordate, contenenti ogni informazione sulla gestione operativa, utile al riscontro della regolarità, efficienza, efficacia ed economicità del servizio gestito, nonché degli obiettivi raggiunti.

Inoltre, in relazione alle sotto elencate tipologie di controllo, allo stesso Settore le società dovranno trasmettere in particolare la seguente documentazione con periodicità trimestrale e annuale:

A) Controllo giuridico-contabile

- Rapporto economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
- Rapporto sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- Elenco annuale, aggregato e analitico per singolo servizio, degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori;
- Assunzioni e principali atti di gestione del personale;
- Atti di alienazione del patrimonio.

Il bilancio di esercizio, corredato dai documenti obbligatori, dovrà essere trasmesso al Comune almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

Tutti gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili del patrimonio, nonché l'assunzione di mutui e di altre forme di indebitamento delle società controllate dal Comune, sono soggetti ad una preventiva autorizzazione del Consiglio Comunale.

I collegi sindacali dovranno trasmettere al Settore Servizi Esternalizzati, entro un mese dalla loro adunanza, effettuata ai sensi della normativa vigente, copia dei relativi verbali.

B) Controllo sulla qualità dei servizi resi

- Elenco mensile dei reclami;
- Rilevazioni di Customer Satisfaction, da effettuare con cadenza almeno annuale;
- Analisi degli indicatori di qualità relativi ai servizi soggetti a disciplinari previsti da carte dei servizi, da effettuare con cadenza almeno annuale;
- Gestione di reclami e disservizi;
- Gestione e rispetto dei parametri delle Carte di servizio;
- Gestione dei tempi di erogazione delle prestazioni;
- Informazioni preventive all'utenza su modifiche concernenti l'organizzazione e la gestione del servizio.

Art. 3.3 - Modalità dell'azione di Vigilanza e controllo

Il Sindaco designa, secondo le vigenti norme statutarie e regolamentari, gli amministratori ed i componenti degli organi di controllo (collegio dei sindaci o consiglio di sorveglianza), che i singoli statuti delle società partecipate riservano al Comune, scegliendoli fra i dirigenti ed i funzionari comunali in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei necessari requisiti. Almeno tre mesi



prima della scadenza di ciascun mandato sono designati con il medesimo criterio i nuovi amministratori ed i componenti degli organi di controllo. I dirigenti ed i funzionari designati in rappresentanza del Comune relazionano con assiduità al Settore Servizi Esternalizzati ed agli organi di governo dell'Ente sulla gestione sociale cui sono preposti e forniscono le ulteriori informazioni eventualmente richieste. I compensi e le indennità dovute agli amministratori ed ai componenti degli organi di controllo dipendenti del Comune vengono versati in misura lorda nelle casse comunali per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.

Il trattamento economico degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società partecipata, comprensivo dei rimborsi spesa forfettari e dei benefit, non può superare quello previsto dalla vigente normativa in materia tempo per tempo vigente. In caso di violazione dei suddetti vincoli, gli amministratori e i dirigenti responsabili delle società rispondono, a titolo di danno erariale, per le maggiori retribuzioni ed i compensi erogati.

Il Dirigente del Settore Servizi Esternalizzati informa, senza ritardo dal momento della conoscenza, il Sindaco di eventuali compensi erogati in violazione dei vincoli di legge per l'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità e ne dà anche comunicazione alla Giunta ed al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni di rispettiva competenza.

La vigilanza comunale sull'attività e sui risultati della società si esplica anche attraverso eventuali verifiche periodiche (audit), presso le sedi operative e/o amministrative delle società, con la collaborazione dei rappresentanti del Comune in seno agli organi di amministrazione e di controllo di ciascuna società. A tal fine, il Settore Servizi Esternalizzati si avvale di personale dipendente in possesso di adeguata qualificazione e competenza professionale e, in mancanza, del supporto di strutture di altri enti o di organismi senza fini di lucro in convenzione, ovvero di consulenti esterni, esperti in materia, ovvero ancora di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale.

La frequenza e le modalità di attuazione dei controlli, qualora non già definiti nelle Carte dei Servizi o nei contratti di affidamento, sono preventivamente concordate tra il Settore Servizi Esternalizzati o l'auditor incaricato e i referenti della società controllata che dovranno partecipare attivamente all'audit e supportare il team di verifica nelle diverse fasi della stessa, al fine di garantirne il buon esito.

Il dirigente ed il personale del Settore Servizi Esternalizzati o l'auditor incaricato e i referenti non potranno utilizzare gli atti e le informazioni ottenute per finalità diverse da quelle connesse all'esercizio della propria attività di controllo.

Art. 3.4 – Obblighi per gli Amministratori delle Società in House e incompatibilità.

Gli organi amministrativi delle società in house, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono obbligati a conformarsi agli indirizzi gestionali impartiti dagli organi di governo comunali e ad uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento emanate dall'Ente. Essi inoltre ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dagli organi comunali preposti al controllo, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza, la quantità e la qualità dei servizi gestiti.

In caso di grave e/o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento, gli organi amministrativi di cui al comma precedente possono essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimossi dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.



E' incompatibile con la carica di Amministratore di società comunali in house e di società con partecipazione maggioritaria del Comune, chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi in enti, aziende pubbliche e società a totale o parziale capitale pubblico, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

E' altresì incompatibile con la carica di Amministratore di società comunali in house e di società con partecipazione al capitale almeno del 20% del Comune, chi riveste la carica di Sindaco, di assessore e di consigliere comunale.

Art. 4 - Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria e minoritaria

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle società a partecipazione comunale maggioritaria e minoritaria.

Art. 5 - Partecipazione del Presidente della Società ai Consigli Comunali

I legali rappresentanti e gli amministratori unici/delegati delle società oggetto del presente regolamento, ove richiesto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, partecipano alle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, ove siano trattati argomenti che li riguardano.

Qualora impossibilitati a partecipare, sarà loro cura di incaricare appositi delegati ovvero, in caso di motivato impedimento, di far pervenire dettagliate relazioni.

Per l'audizione dei rappresentanti dei CdA delle società partecipate, si rinvia a quanto disposto nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta ovvero sulla base di quanto indicato nelle singole comunicazioni.

Art. 6 - Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblicistica. Vincoli e divieti.

Le aziende che gestiscono servizi pubblici locali ed, in generale, le società soggette a controllo da parte del Comune, adottano, sulla scorta di apposite linee guida adottate dall'Ente, specifici regolamenti sulle seguenti materie:

- contratti per approvvigionamento di beni e servizi ed esecuzione di eventuali lavori;
- reclutamento del personale.

Il regolamento sui contratti dovrà tener conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa statale e regionale in materia, nel rispetto in ogni caso dei principi di proporzionalità, non discriminazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità.

L'assunzione del personale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, merito, imparzialità e pari opportunità.

Le società provvederanno, entro 30 giorni dall'adozione ovvero entro il minor termine assegnato, ad inviare al Comune copia dei regolamenti approvati e delle loro modifiche e integrazioni.

Il trattamento economico dei dirigenti e del personale della società partecipata, comprensivo dei super minimi e delle premialità, non può superare quello previsto dalla vigente normativa in materia tempo per tempo vigente.

In caso di violazione dei suddetti vincoli, gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili delle società rispondono, a titolo di danno erariale, per le maggiori retribuzioni ed i compensi erogati.

Il Dirigente del Settore Servizi Esternalizzati informa, senza ritardo dal momento della conoscenza, il Sindaco di eventuali compensi erogati in violazione dei vincoli di legge per l'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità e ne dà anche comunicazione alla Giunta ed al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni di rispettiva competenza.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali



comunque denominati, intercorrenti tra il Comune e le società a partecipazione pubblica, totale o di controllo.

Art. 7 - Omesso invio della documentazione

Qualora le società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali o servizi e attività strumentali non trasmettano la documentazione richiesta o forniscano informazioni incomplete tali da compromettere l'esecuzione, da parte dell'Ente, del controllo di cui al presente Regolamento, il Comune, dopo aver esperito ogni ulteriore utile tentativo e fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.4, valuterà l'opportunità di revocare l'affidamento del servizio stesso e risolvere il relativo contratto per inadempimento.

Art. 8 - Accesso agli atti societari da parte dei consiglieri comunali

La natura giuridica di società di capitali, a totale o maggioritaria partecipazione comunale, non preclude l'esercizio del diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che la proprietà di tali società è in tutto o in parte del Comune e che il potere di sindacato ispettivo riconosciuto ai Consiglieri Comunali sugli atti comunali deve parimenti valere allorquando le funzioni e i servizi comunali non sono svolti ed espletati direttamente dal Comune, ma per il tramite di appositi organismi societari partecipati. Il diritto di accesso per i Consiglieri comunali è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico, quale la funzione di rappresentanza della collettività. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

Il Consigliere non potrà utilizzare gli atti e le informazioni ottenute per finalità diverse da quelle connesse all'esercizio del mandato.

Le richieste di documenti e informazioni sono inoltrate dai Consiglieri comunali al Settore Servizi Esternalizzati o alla Segreteria Generale.

L'Ufficio che ha ricevuto l'istanza evaderà la richiesta non oltre trenta giorni dal ricevimento. Le società hanno l'obbligo di trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta, al Settore Servizi Esternalizzati o alla Segreteria Generale del Comune, la documentazione oggetto della richiesta di accesso.

Nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta presentino elementi di riservatezza, la questione dovrà essere tempestivamente segnalata al Sindaco, unitamente ad una nota esplicativa.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

I poteri di vigilanza e controllo previsti dal presente regolamento si renderanno applicabili anche nei confronti dei soggetti gestori già esercenti pubblici servizi locali, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei contratti di servizio ancora in essere. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di altri regolamenti eventualmente disciplinanti in maniera difforme la materia del controllo sulle società partecipate dal Comune.